

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GIUNTA REGIONALE

Atto del Presidente: DECRETO n° 219 del 19/11/2013

Num. Reg. Proposta: PPG/2013/224 del 14/11/2013

Oggetto: DECRETO DI ESTINZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA UNIONE COMUNI PARMA EST AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 4, DELLA L.R. N. 9/2013, IN SOSTITUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 97/2013.

Luogo di adozione: BOLOGNA data: 19/11/2013

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE IL PRESIDENTE

Richiamati:

- l'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 21/2013 il quale dispone che la Comunità montana, avente il territorio ricompreso per intero nell'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge, è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani e che i Comuni ad essa aderenti provvedono ad approvare lo Statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL);
- l'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 21/2013 che attribuisce al Presidente della Giunta regionale la competenza a dichiarare, con proprio decreto, l'estinzione della Comunità montana per trasformazione di diritto in Unione di Comuni, stabilendo altresì che "[...] L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa";
- il decreto n. 97 del 30 maggio 2013 con il quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in applicazione del predetto art. 8, comma 2, ha dichiarato estinta la Comunità montana Unione Comuni Parma Est per trasformazione in Unione di Comuni montani composta dai medesimi Comuni ossia dai Comuni di Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano e Tizzano Val Parma, con effetto dalla data di insediamento degli organi dell'Unione;

Considerato che:

- nelle more del procedimento di estinzione della Comunità montana, avviatosi con il predetto decreto n. 97/2013, è intervenuta la legge regionale n. 9/2013 che all'art. 32, comma 2, così dispone: "Nei casi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012 [...] l'approvazione dello statuto dell'Unione, entro il 30 settembre 2013, da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana o, in subordine, dell'ambito ottimale, produce gli effetti

giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5”;

- il successivo comma 4 del medesimo articolo il quale prevede che, al verificarsi della predetta ipotesi, “il Presidente della Giunta regionale adegua il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell’articolo 8 o 9 della legge regionale n. 21 del 2012, mediante l’emanazione di un nuovo decreto che regola la procedura successiva applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni. L’estinzione della Comunità montana avrà effetto dall’1 gennaio 2014”;
- allo scadere del termine del 30 settembre 2013 quattro degli otto Comuni aderenti alla Comunità montana, ossia i Comuni di Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano hanno approvato lo statuto dell’Unione di Comuni montani denominata “Unione Montana Appennino Parma Est” unitamente al Comune di Tizzano Val Parma che ha approvato il medesimo statuto alla data del 2 ottobre 2013. In particolare hanno approvato lo statuto i seguenti Comuni:
 - 1) il Comune di Langhirano - atto di Consiglio Comunale n. 61 del 30/09/2013;
 - 2) il Comune di Lesignano de’ Bagni - atto di Consiglio comunale n. 54 del 30/09/2013;
 - 3) il Comune di Tizzano Val Parma - atto di Consiglio Comunale n. 51 del 02/10/2013;
 - 4) il Comune di Neviano degli Arduini - atto di Consiglio comunale n. 35 dell’8/08/2013;
 - 5) il Comune di Palanzano - atto di Consiglio Comunale n. 47 del 20/09/2013;
- in forza dell’art. 32, comma 2, della l.r. 9/2013, poiché almeno la metà dei Comuni della Comunità montana hanno approvato lo statuto dell’Unione di Comuni montani, si producono gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, della l.r. 21/2012;
- conseguentemente, ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo, occorre adottare, in sostituzione del precedente decreto n. 97/2013, un nuovo decreto con il quale il Presidente della Regione dichiara l’estinzione della Comunità montana per trasformazione nell’“Unione

Montana Appennino Parma Est" e, contestualmente, proceda a regolare la procedura successoria; il nuovo decreto dovrà indicare, altresì, i tempi per gli adempimenti necessari e i criteri per la liquidazione delle quote spettanti ai Comuni che non hanno aderito all'Unione medesima, ossia i Comuni di Calestano, Corniglio, e Monchio delle Corti;

Visti altresì:

- gli articoli da 11 a 18 della legge regionale n. 21/2012 che, per effetto del rinvio operato dall'art. 32, comma 4, della l.r. 9/2013, sono applicabili, in quanto compatibili, alla procedura successoria *de qua* tra cui in particolare:
 - l'art. 11, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Comunità montana predispose un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle funzioni, compiti, attività, dettagliatamente enumerate nel comma in parola;
 - l'art. 11, comma 2, il quale, nell'individuare i contenuti del piano, prevede, fra l'altro, che lo stesso sia predisposto anche nel rispetto delle puntuali indicazioni contenute nel decreto di estinzione della Comunità montana nonché il successivo comma 3 ai sensi del quale "il piano contiene altresì la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria";
 - l'art. 11, comma 4, ai sensi del quale la proposta di piano successorio è trasmessa al Consiglio della Comunità montana per la presa d'atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione nonché il successivo comma 5 che detta la disciplina nel caso in cui decorra inutilmente il termine per la predisposizione del piano successorio da parte del Presidente della Comunità montana;
 - l'art. 12 che detta gli adempimenti da effettuarsi nell'ultima seduta del Consiglio comunitario;
 - l'art. 13 ai sensi del quale i Presidenti delle Unioni, ricevuta la proposta di piano successorio, procedono senza indugio a convocare la seduta di insediamento dei rispettivi Consigli, iscrivendo altresì all'ordine del

giorno l'approvazione del piano che regola la successione;

- l'art. 9, comma 3, richiamato dall'anzidetta disposizione, il quale stabilisce che "l'insediamento degli organi delle nuove Unioni [...] deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'art. 11 della l.r. n. 21/2012"; tale comma detta, altresì, la disciplina applicabile in caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano;
- l'art. 15, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio, provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta;
- l'art. 15, comma 2, il quale prevede espressamente che il decreto di approvazione del piano successorio costituisce titolo per la trascrizione, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
- l'art. 16, comma 1, ai sensi del quale "il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana [...]" nonché il successivo comma ai sensi del quale "Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti";
- l'art. 17, comma 1, ai sensi del quale "L'Unione di comuni montani esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani";
- l'art. 18, comma 1, il quale dispone che "Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell'articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro"; il suddetto articolo 31 che - a sua volta - così dispone: "Fatte salve le

disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

- l'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 21/2012 il quale dispone che "la Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo e la promozione di misure per l'ottimale allocazione del personale [.....]";
- l'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 9/2013 ai sensi del quale: "Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni";

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

ART. 1

Estinzione della Comunità montana Unione Comuni Parma Est

- 1) La Comunità montana Unione Comuni Parma Est è estinta per trasformazione in Unione di comuni montani denominata "Unione Montana Appennino Parma Est" composta dai Comuni di Langhirano, Lesignano de' Bagni, Neviano degli Arduini, Palanzano e Tizzano Val Parma.
- 2) L'estinzione della Comunità montana avrà effetto dal 1° gennaio 2014.

ART. 2

Effetti dell'estinzione

- 1) L'"Unione Montana Appennino Parma Est" continua ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni montani precedentemente aderenti alla medesima Comunità montana ed è destinataria delle relative risorse; essa subentra altresì

nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.

- 2) Allo stesso modo, tale Unione esercita le ulteriori competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 2, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

ART. 3

Piano successorio

- 1) Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il Presidente della Comunità montana predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro dell'Unione, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all'art. 11 della legge regionale n. 21/2012.
- 2) La proposta di piano successorio:
 - a) dispone che il riparto del patrimonio e delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 1 gennaio 2013, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale, ovvero sulla base di diversi criteri di riparto stabiliti dallo stesso piano successorio;
 - b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;
 - c) dispone il subentro dell' "Unione Montana Appennino Parma Est" alla Comunità montana con riguardo ai contributi già assegnati e/o concessi alla medesima a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea; l'Unione subentrante si impegna a portare a termine i progetti finanziari, anche in collaborazione coi Comuni interessati non aderenti alla stessa, provvedendo ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione;
 - d) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio della preesistente Comunità montana, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programma-

ti, che degli interventi finanziati direttamente dai Comuni con un contributo della Comunità montana;

- e) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare e quali tra essi siano a carico degli enti subentranti.
- 3) La proposta di piano successorio individua inoltre gli enti che subentrano nella titolarità e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:
- a) diritti reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
 - b) mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell'immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
 - c) rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
 - d) quote di partecipazione societaria di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
 - e) altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
 - f) oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
 - g) attività e passività - ivi compresi, tra gli altri, i contributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall'esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via

esclusiva, e in corso, per l'esercizio di dette funzioni.

- 4) La proposta di piano successorio è trasmessa tempestivamente, e comunque in tempo utile per l'ultima seduta, al Consiglio della Comunità montana che ne prende atto. Contestualmente essa è trasmessa all'"Unione Montana Appennino Parma Est" subentrante che provvede all'approvazione della medesima nella seduta di convalida dei consiglieri. La proposta è altresì trasmessa ai Comuni di Calestano, Corniglio, e Monchio delle Corti che deliberano in merito alla sua approvazione, per quanto di competenza, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della stessa. Decorsi inutilmente tali termini, si applica l'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 21/2012. Le delibere degli enti in merito all'approvazione del piano e la delibera di presa d'atto della Comunità montana devono essere trasmesse alla Regione entro il giorno successivo.
- 5) Il Consiglio comunitario, nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione decorrente a far data dall'1/01/2014, procede altresì a:
 - a) indicare le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione;
 - b) approvare il verbale di chiusura della gestione dell'esercizio finanziario in corso;
 - c) verificare, tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione da iscrivere a ruolo;
- 6) Il piano successorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:
 - a) regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti;
 - b) costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
 - c) detta disposizioni per l'assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana estinta.
- 7) Nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il Presidente della Regione diffida il Presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi

dieci giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta che provvede a predisporre il piano entro i successivi venti giorni.

ART. 4
Personale

- 1) La Regione esplica il confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale n. 21/2012.
- 2) Nel rispetto dei criteri per l'assegnazione del personale definiti ai sensi del predetto art. 18, comma 3, la Comunità montana:
 - a) predispone il piano di successione relativo al personale, contenente l'individuazione del personale della Comunità montana, dipendente a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
 - b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428/1990.
- 3) Il piano contiene la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.
- 4) Il piano è approvato e reso efficace con decreto del Presidente della Giunta regionale.
- 5) Il trasferimento del personale opera senza soluzione di continuità a far data dal primo gennaio 2014 contestualmente alla soppressione della Comunità montana; il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c.
Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell'ente subentrante.
I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con

gli enti subentranti fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.

ART. 5

Somme da introitare da parte della Regione

- 1) Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana Unione Comuni Parma Est sono posti a carico dell' "Unione Montana Appennino Parma Est".

ART. 6

Pubblicazione

- 1) Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel BURERT della Regione Emilia-Romagna.

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta PPG/2013/224

data 14/11/2013

IN FEDE

Filomena Terzini